



ATHORA FUTURO PREVIDENZA

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5103

Istituito in Italia

Soggetto istitutore: Athora Italia S.p.A.



Mura di Santa Chiara, 1
16128 Genova, Italia



+39 010 5498.1



athoraitalia@pec.athoraitalia.it



www.athora.it

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Athora Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 03/07/2023.

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

È possibile devolvere alle forme pensionistiche complementari il TFR maturando. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile. Inoltre, il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione alla forma pensionistica complementare.

REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare le anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro).

Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ VERSATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di produttività con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, deve riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati da imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale di € 5.164,27 fino ad un massimo di 3.000 euro oltre tale limite (l'agevolazione massima quindi potrà arrivare fino ad € 8.164,27).

Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di produttività andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione, con ciò determinando un doppio vantaggio fiscale, sia nella fase contributiva che durante l'erogazione della prestazione.

L'Aderente che effettui questo tipo di versamento ne comunica l'importo alla Forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente **comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti**, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, verranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

2. Regime fiscale sui risultati della gestione finanziaria

Per le forme pensionistiche complementari Individuali attuate mediante Contratti di assicurazione sulla vita, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Ai fini della determinazione della base imponibile, i rendimenti derivanti dall'investimento in titoli pubblici ed equiparati italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato di gestione nella misura ridotta del 62,5%.

Il risultato di gestione per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della

rendita stessa all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

3. Regime fiscale delle prestazioni

A. Quota parte delle prestazioni della posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2007

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sia in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, sia in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2017 è fissato ad euro 5.889,00 pari a euro 453,00 per tredici mensilità), la stessa prestazione può essere erogata in capitale.

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (rendita o capitale) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del **15%** ridotta dello **0,30%** per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (quindi 15% riducibile fino al 9%).

Detta aliquota è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase contrattuale di accumulo.

Il rendimento finanziario applicato **alla rendita durante la fase di erogazione** della stessa è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 26% a decorrere dal 1 luglio 2014 (i rendimenti derivanti dall'investimento in titoli pubblici italiani ed esteri equiparati concorrono alla formazione della base imponibile nella misura ridotta del 48,08%).

Anche la prestazione erogata in forma di "**Rendita Integrativa temporanea anticipata**" (**RITA**) è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (quindi 15% riducibile fino al 9%) ma tale aliquota viene applicata su tutta la prestazione maturata e non solo sulla parte di prestazione maturata a partire dal 1/1/2007.

ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- **15%** ridotta di una quota pari a **0,30%** per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del **6%** nel caso di richiesta di anticipazione per:

- **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni sul soggetto contribuente, sul coniuge e sui figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.

- **23%** nel caso di richiesta di anticipazione per:

- **acquisto della prima casa** per sé o per i figli;
- **realizzazione degli interventi** di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **relativamente alla prima casa di abitazione;**
- **ulteriori esigenze dell'aderente.**

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

Quindi, in caso di anticipazione per spese sanitarie che riguardano l'aderente, il coniuge/persona unita civilmente ed i suoi figli, sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%); nei casi di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i propri figli, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze è invece applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

RISCATTI

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva, nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del **15%** ridotta di una quota pari a **0,30%** per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del **6%** per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;

- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Se il riscatto è richiesto per motivazioni che non rientrano nelle cause sopra indicate, sulle somme erogate si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23%** sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

TRASFERIMENTI DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE

Nei casi di trasferimento delle posizioni pensionistiche individuali verso le altre forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

B. Quota parte delle prestazioni della posizione riferibili ai montanti maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FORMA DI CAPITALE

Per quanto riguarda le prestazioni erogate in forma di capitale, il regime di tassazione è differenziato, ossia:

- per la parte di prestazione relativa **agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000**, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i "nuovi iscritti", di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa **agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006** (e per i "vecchi iscritti" anche per la parte relativa agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007, salvo diversa opzione), è prevista la tassazione separata con applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sulla parte di prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FORMA DI RENDITA

Anche le prestazioni erogate sotto forma di rendita assumono un regime differenziato, a seconda di:

- **per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000**, è prevista la tassazione ordinaria ai fini IRPEF nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto;
- **per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006**, è prevista la tassazione ai fini IRPEF secondo le ordinarie regole di inclusione nella base imponibile della parte di prestazione riferita ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti già tassati in capo alla forma pensionistica complementare. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale.

ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate vengono erogate una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti.

Quanto poi alla tassazione delle somme anticipate, occorre anche in questo caso distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- **per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000**, per i "vecchi iscritti" si applica la tassazione separata con l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50%. Per i "nuovi iscritti" si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica complementare).
- **per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006**, le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. L'imponibile è determinato al netto dei contributi non dedotti.

RISCATTI

Per tassare le somme riscattate occorre distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- **per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000**, è prevista la tassazione separata,

con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i "nuovi iscritti", di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;

- **per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006** occorre distinguere la motivazione del riscatto: se il riscatto è "volontario" (i.e. in caso di licenziamento o dimissioni) è applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito alla forma pensionistica complementare. E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati alla forma pensionistica complementare. Se il riscatto è "involontario" (i.e. mobilità, cassa integrazione, invalidità...) e avviene per il totale della posizione, si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto.

C. Fiscalità applicata al TFR pregresso conferito

L'importo del TFR pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica; esso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione.

Quindi, ad esempio, se viene conferito alla forma il TFR maturato tra il 1° gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1 gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali vigenti con riferimento a ciascuno di tali periodi, come rappresentati nei paragrafi precedenti.